

1	CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - APPLICAZIONE DEI MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO
	Con risposta a interpello n. 237 del 29.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione dei massimali del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 e artt. 8 e 8-bis del D.L. 137/2020.
1.1	<p>LIMITI AGLI AIUTI DI STATO APPLICABILI AL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI</p> <p>Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall'art. 28 del D.L. 34/2020, è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 <i>final</i>, e successive modifiche).</p>
1.2	<p>PROROGA AL 30.6.2022</p> <p>L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, sebbene, per effetto della "sesta modifica" del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" oggi preveda che, "in qualsiasi momento", l'importo complessivo dell'aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro, tale massimale non trova applicazione con riferimento al credito d'imposta locazioni.</p> <p>Infatti, con la decisione della Commissione europea n. C (2022) 171 <i>final</i> del 11.1.2022, è stata autorizzata solo l'estensione al 30.6.2022 del termine precedentemente fissato al 31.12.2021 per l'individuazione della data di concessione, ma sono rimasti inalterati i massimali previsti.</p> <p>Di conseguenza, gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino al limite complessivo di 800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021; - fino al limite complessivo di 1.800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 28.1.2021 al 30.6.2022 (e non più fino al 31.12.2021).
1.3	<p>SCELTA DEL CONTRIBUENTE SULLA DATA DI RIFERIMENTO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella precedente risposta n. 153/2021, secondo cui, ai fini dell'individuazione della "data di concessione" dell'aiuto, dalla quale dipende l'applicazione dei diversi massimali, il contribuente può liberamente scegliere se dare rilievo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.6.2022; - data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come: data della maturazione; data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente; data di presentazione del modello F24. <p>In tal senso si esprimono anche le istruzioni al modello di autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato richiesta dal D.M. 11.12.2021, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27.4.2022.</p>
1.4	<p>CASO DI SPECIE</p> <p>Nel caso di specie, avendo la società (con esercizio non coincidente con l'anno solare, che chiude il 30.11 di ogni anno) indicato il credito locazioni, spettante per alcune mensilità 2020, nel modello REDDITI presentato il 2.11.2021 (relativo al periodo d'imposta 1.12.2019 - 30.11.2020), soggiace al limite di 1,8 milioni di euro (in quanto si tratta di un aiuto ricevuto tra il 28.1.2021 e il 30.6.2022).</p> <p>Lo stesso massimale si applica al credito locazioni relativo ai successivi canoni del 2020 (pagati dopo il 30.11.2020), purché l'aiuto possa considerarsi concesso entro il 30.6.2022.</p> <p>Non trova quindi applicazione il massimale di 2,3 milioni di euro.</p>

2	CREDITI D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	<p>Con risposta del 11.4.2022 e risoluzione n. 18 del 14.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione all'utilizzo dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – imprese energivore (artt. 15 del D.L. 4/2022, 4 del D.L. 17/2022 e 5 del D.L. 21/2022); – imprese gasivore (artt. 5 del D.L. 17/2022 e 5 del D.L. 21/2022); – imprese diverse da quelle precedenti (artt. 3 e 4 del DL 21/2022). <p>Si ricorda che tali crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione dai beneficiari (compresi i cessionari):</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro il 31.12.2022; – esclusivamente tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97; – senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni, di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.
2.1	<p>MOMENTO DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>Con la risposta dell'Agenzia delle Entrate 11.4.2022 è stato chiarito che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumato siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sostenute nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR; – documentate con possesso della fattura d'acquisto.
2.2	<p>CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 14.4.2022 ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “6961”, per il credito d'imposta per le imprese energivore (secondo trimestre del 2022); – “6962”, per il credito d'imposta per le imprese gasivore (secondo trimestre del 2022); – “6963”, per il credito d'imposta per le imprese non energivore (secondo trimestre del 2022); – “6964”, per il credito d'imposta per le imprese non gasivore (secondo trimestre 2022). <p>Si ricorda che, con la precedente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 21.3.2022, era già stato istituito il codice tributo “6960”, riferito al credito d'imposta per le imprese energivore per il primo trimestre del 2022.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; – nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato “AAAA”).
3	CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE EDITRICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	<p>Con risoluzione n. 19 del 22.4.2022, l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ha istituito l'apposito codice tributo, da indicare nel modello F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'art. 188 del D.L. 34/2020; – ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
3.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE EDITRICI</p> <p>L'art. 188 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione; – per l'anno 2020;

	<ul style="list-style-type: none"> – pari al 10% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. <p>Il credito d’imposta è stato esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per l’anno 2021, sempre nella misura del 10% delle spese di acquisto della carta sostenute nell’anno 2020; – per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese di acquisto della carta sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022.
3.2	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA</p> <p>Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento; – nel limite dell’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena lo scarto del modello F24; – con applicazione del limite massimo annuale di fruibilità, di cui all’art. 1, comma 53, della L. 244/2007; – con applicazione dell’art. 7, comma 1 lett. b), del D.M. 1.3.2018 circa la cedibilità del credito tra imprese dello stesso gruppo. <p>Il modello di pagamento F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pubblicazione dell’elenco dei beneficiari; – ovvero comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione, per i soggetti cui viene riconosciuto un credito d’imposta superiore a 150.000,00 euro.
3.3	<p>CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il codice tributo “6974” denominato “<i>credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite - art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</i>”.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; – il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
4	<p>CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI</p> <p>Con risposta a interpello n. 195 del 20.4.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020 (e successive modifiche) può trovare applicazione ai contratti di concessione stipulati con enti pubblici, solo ove abbiano ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.</p>
4.1	<p>CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO</p> <p>Si ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione riguarda, dal punto di vista oggettivo, i canoni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – locazione, <i>leasing</i> o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; – contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di

	almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
4.2	<p>CASO DI SPECIE</p> <p>Il caso di specie riguarda due contratti di concessione stipulati da una società con enti pubblici, "per la gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico", per la gestione di biglietterie e punti di ristoro presso aree museali ed archeologiche. Entrambi i contratti di concessione includevano l'utilizzo di un immobile (uno ad uso biglietteria e, l'altro, ad uso caffetteria bar).</p>
4.3	<p>UTILIZZO MARGINALE DEGLI IMMOBILI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate nega l'applicabilità del credito d'imposta nel caso di specie, in quanto i contratti di concessione stipulati non sono assimilabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – "né alla locazione tipizzata nel codice civile", in quanto la messa a disposizione degli immobili necessari per lo svolgimento dell'attività appare "del tutto marginale"; – "né ad un provvedimento amministrativo di concessione di godimento degli immobili", in assenza della previsione dell'uso esclusivo dei siti. <p>In assenza di specifica pattuizione avente ad oggetto il godimento degli immobili, il credito non può spettare, in quanto l'oggetto dei contratti di concessione è costituito dalla gestione dei servizi, rispetto ai quali gli immobili hanno rilevanza meramente strumentale.</p>
5	<p>DICHIARAZIONI TRASMESSE DALL'INTERMEDIARIO - TERMINE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE</p>
	Con risposta a interpello n. 217 del 26.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli adempimenti che devono essere effettuati dall'intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
5.1	<p>TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLA COPIA DELLE DICHIARAZIONI TRASMESSE</p> <p>L'art. 3, comma 9-bis, del DPR 322/98 stabilisce che gli intermediari abilitati devono conservare, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73, una copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il suddetto periodo non può essere inteso in maniera statica, ossia fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (come previsto a partire dal periodo d'imposta 2016), ma come termine per l'accertamento del periodo d'imposta di riferimento, comprensivo quindi di eventuali differimenti previsti da speciali disposizioni.</p> <p>Pertanto, occorre fare riferimento all'intero arco temporale necessario per l'accertamento, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragione di peculiari previsioni normative, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – raddoppio previsto in relazione agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale (art. 12 del D.L. 78/2009); – sospensioni o proroghe previste dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come terremoti, alluvioni o altri eventi eccezionali (ad esempio l'emergenza epidemiologica da COVID-19). <p>Tale impostazione vale anche per le dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, tipicamente la dichiarazione IVA (stante il combinato disposto degli artt. 57 del DPR 633/72 e 8 del DPR 322/98).</p>
5.2	<p>TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</p> <p>Anche se non precisato nella risposta in esame, quanto sopra si applica altresì alla conservazione della dichiarazione (originale) da parte del contribuente (o sostituto d'imposta), poiché il comma 9 dell'art. 3 del DPR 322/98 effettua un analogo rinvio al periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73.</p>

5.3	<p>MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE RILEVANTI</p> <p>Per quanto riguarda le modalità di conservazione, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto indicato in precedenti risposte a interpello (n. 518 del 12.12.2019 e n. 619 del 23.12.2020), secondo cui le dichiarazioni fiscali (e le relative copie) sono documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Qualora si tratti di documenti informatici (in quanto originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), bisogna quindi fare riferimento, in particolare, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD); – D.M. 17.6.2014, recante “<i>Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto</i>”. <p>Estensione ai documenti tributari diversi dalle dichiarazioni</p> <p>L'Agenzia delle Entrate evidenzia che il rispetto delle disposizioni del suddetto D.M. 17.6.2014 non riguarda solo le dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono alla stessa Agenzia e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020; – comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto “esterometro”); – dichiarazioni d'intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA; – modelli di variazione dei dati IVA; – richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RLI); – modelli F24.
5.4	<p>SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che non vi è “<i>un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie</i>”.</p> <p>Pertanto, deve ritenersi che la firma dell'intermediario non sia necessaria né sulla copia della dichiarazione che deve conservare l'intermediario stesso, né sull'originale che deve essere conservato dal cliente.</p>
6	<p>APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETARIO CON ALIQUOTA AL 5% - CHIARIMENTI</p> <p>La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 197 del 20.4.2022 ha chiarito che, ai fini dell'utilizzo dell'aliquota al 5% nel regime forfetario, assumono rilevanza anche le attività svolte all'estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.</p>
6.1	<p>CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA</p> <p>Il regime forfetario può essere applicato se la persona possiede i requisiti di cui all'art. 1, comma 54, della L. 190/2014 e non si verificano cause di esclusione previste dal comma 57.</p> <p>Nel rispetto di tali presupposti, l'aliquota dell'imposta sostitutiva (ordinariamente pari al 15%) è ridotta al 5% per i primi 5 anni di una nuova attività se:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività per cui intende applicare il regime agevolato, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; – l'attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; – qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non supera il limite di 65.000,00 euro (art. 1, comma 65, della L. 190/2014).

6.2	<p>CASO OGGETTO DI INTERPELLO</p> <p>Il caso trattato nella risposta a interpello n. 197/2022 riguarda una persona, fiscalmente residente all'estero, che svolge un'attività professionale con utilizzo di partita IVA estera. Lo stesso sarebbe intenzionato a chiudere la posizione fiscale estera e trasferire la propria residenza in Italia per ivi continuare l'esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri, applicando il regime forfetario.</p> <p>Tenuto conto che la riduzione dell'aliquota d'imposta è finalizzata ad incentivare la nascita di nuove iniziative, secondo l'Agenzia delle Entrate, non può essere assimilata ad una "nuova iniziativa" l'attività che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.</p> <p>Resta comunque possibile l'adesione al regime agevolato con l'aliquota "ordinaria" del 15%, in presenza di tutti i requisiti di legge.</p>
7	<p>ISTRUTTORIE E CONTROLLI NELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL RUNTS - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la circolare n. 9 del 21.4.2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).</p>
7.1	<p>ESCLUSIONE DEI TRUST DAL TERZO SETTORE</p> <p>Trattandosi di entità dotate di soggettività tributaria, ma non giuridica, i <i>trust</i> non rientrano tra i soggetti iscrivibili al RUNTS. Non si tratta infatti di un soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale.</p>
7.2	<p>VERIFICA DEL PATRIMONIO MINIMO</p> <p>Con riferimento all'iscrizione al RUNTS degli enti esistenti già dotati di personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000, la circolare ribadisce che l'iscrizione al RUNTS, in attuazione dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, è effettuata dal notaio a seguito delle verifiche in ordine alla conformità dello statuto alla nuova disciplina e alla sussistenza del patrimonio minimo (15.000,00 euro per le associazioni e 30.000,00 euro per le fondazioni).</p> <p>La verifica dell'adeguatezza patrimoniale deve essere effettuata dal notaio sulla base di apposita documentazione contabile, anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere i predetti limiti, non potendosi escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità.</p> <p>L'attestazione del patrimonio minimo redatta dal notaio dovrà basarsi su documenti contabili-patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.</p>
7.3	<p>VERIFICA DELLE POSIZIONI DI ODV E APS OGGETTO DI TRASMIGRAZIONE</p> <p>Nel procedimento di verifica <i>post</i> trasmigrazione dei dati delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) dai registri di settore al RUNTS, sono possibili interlocuzioni con gli uffici del RUNTS titolari dei procedimenti, anche su autonoma iniziativa degli enti, le quali non avvengono tramite la piattaforma, ma esclusivamente "extra-sistema", ad esempio attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio ha l'obbligo di rendere disponibile.</p> <p>Sempre nel rispetto dell'art. 22 del codice del Terzo settore, per le ODV e le APS già in possesso della personalità giuridica o che intendano acquisirla tramite l'iscrizione al RUNTS, nel procedimento <i>post</i> trasmigrazione è necessario l'intervento del notaio il quale, su richiesta degli uffici o anche di propria iniziativa, provvede alla trasmissione della documentazione integrativa (statuto modificato conformemente al codice del Terzo settore e attestazione del patrimonio minimo) con le modalità "extra-sistema" sopra indicate.</p>

8	IMPRESE SOCIALI - ATTIVITÀ DI VIGILANZA - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA
	<p>Con D.M. 29.3.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 100 del 30.4.2022), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito il sistema di vigilanza per gli enti dotati della qualifica di "impresa sociale".</p> <p>La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al Ministero dello Sviluppo economico.</p>
8.1	<p>CONTROLLI ORDINARI E ISPEZIONI STRAORDINARIE</p> <p>Per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017, le imprese sociali possono essere sottoposte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – controlli ordinari effettuati almeno una volta l'anno; – ispezioni straordinarie. <p>I controlli ordinari possono essere svolti per il tramite di enti associativi riconosciuti cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque Regioni o Province autonome e delle associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo. Il decreto regola la procedura tramite la quale i predetti enti associativi possono essere autorizzati all'esercizio dell'attività di controllo sugli enti aderenti.</p> <p>Le ispezioni, invece, sono demandate all'Ispettorato nazionale del lavoro (o alle Amministrazioni individuate tramite apposite convenzioni per la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano).</p>
8.2	<p>CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA</p> <p>Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese sociali sono tenute a versare il contributo per le spese relative al sistema di vigilanza.</p> <p>Il contributo è determinato tenendo conto del fatturato relativo all'anno precedente il sorgere dell'obbligo, da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro.</p> <p><i>Imprese sociali aderenti ad un'associazione</i></p> <p>Le imprese sociali aderenti alle associazioni autorizzate all'esecuzione dei controlli corrispondono il contributo a queste ultime, secondo le modalità dalle stesse stabilite.</p> <p><i>Imprese sociali non aderenti ad un'associazione</i></p> <p>I contributi a carico delle imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione sono di pertinenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, secondo modalità individuate con un successivo provvedimento della stessa.</p> <p>In sede di prima applicazione, il contributo è versato entro 90 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Successivamente, le imprese sociali versano il contributo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello in cui il contributo è dovuto.</p> <p><i>Enti che acquisiscono la qualifica di impresa sociale</i></p> <p>Gli enti che acquisiscono la qualifica di impresa sociale versano il contributo entro 90 giorni dall'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese.</p> <p><i>Imprese sociali costituite in forma di cooperativa</i></p> <p>Per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa e per le società di mutuo soccorso, resta fermo quanto previsto in materia di contributo per l'attività di vigilanza dovuto dagli enti cooperativi.</p>

9	IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI - INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	Con D.M. 12.4.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 100 del 30.4.2022) sono stati stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, eliminando i veicoli più obsoleti, di cui al precedente D.M. n. 459 del 18.11.2021 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 297 del 15.12.2021).
9.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – attive sul territorio italiano; – iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
9.2	<p>INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</p> <p>In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (<i>full electric</i>) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida; – 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; – 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. <p>In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate; – 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate. <p>Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa sopra indicato, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuta una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 per ogni veicolo rottamato.</p> <p>I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente alla data del 15.12.2021.</p> <p>In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 7.000,00 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate; – 15.000,00 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.
	In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D <i>Final</i> ed Euro VI, il contributo è determinato in 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

	<p>Riconversione in veicoli elettrici In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo pari a 2.000,00 euro.</p> <p>Acquisizione di rimorchi e semirimorchi Sono inoltre agevolabili le acquisizioni, sostituzioni o rottamazioni di specifiche tipologie di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici.</p> <p>Maggiorazione per piccole e medie imprese I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, anche aderenti ad una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.</p> <p>Limite massimo In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 550.000,00 euro per singola impresa.</p> <p>Periodo di effettuazione degli investimenti Gli investimenti in esame sono agevolabili esclusivamente se: – avviati in data successiva al 15.12.2021 (data di entrata in vigore del D.M. n. 459 del 18.11.2021); – ultimati entro il termine per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.</p> <p>Mantenimento della disponibilità dei beni I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.</p>
9.3	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Sono previsti i seguenti due periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie: – primo periodo, dal 2.5.2022 al 10.6.2022; – secondo periodo, dal 3.10.2022 al 16.11.2022. All'interno di ciascun periodo, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di accesso all'incentivo, anche riferita a più investimenti, fermo restando l'importo massimo ammissibile per singola impresa.</p> <p>Modalità di presentazione Le domande devono essere presentate: – al soggetto gestore dell'agevolazione, società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti spa; – esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it; – compilando il modello informatico di tipo "pdf editabile" disponibile all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione e allegando la prevista documentazione.</p> <p>Termini di presentazione La presentazione delle domande deve essere effettuata seguenti termini: – primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 2.5.2022 ed entro le ore 16.00 del 10.6.2022; – secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 3.10.2022 ed entro le ore 16.00 del 16.11.2022. Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite PEC.</p>

9.4	<p>PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INVESTIMENTO</p> <p>I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione devono rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, utilizzando l'apposita piattaforma informatica del soggetto gestore.</p> <p>L'attività di rendicontazione deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 4.7.2022 ed entro le ore 16.00 dell'1.4.2023; – secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.12.2022 ed entro le ore 16.00 dell'1.9.2023. <p>Le domande rendicontate saranno poi oggetto di verifica, ai fini dell'erogazione dei contributi spettanti.</p>
10	<p>IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI - INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE CON VEICOLI A ELEVATA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Con D.M. n. 148 del 7.4.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 90 del 16.4.2022) sono stati stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa, di cui al precedente D.M. n. 461 del 18.11.2021 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 17 del 22.1.2022).</p>
10.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono accedere agli incentivi le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – attive sul territorio italiano; – iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
10.2	<p>INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (<i>full electric</i>), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; – veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. <p>Il contributo è determinato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida; – 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate; – 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. <p>Sono inoltre agevolabili gli investimenti relativi all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate.</p> <p>In tal caso, il contributo è determinato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate; – 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate. <p>I suddetti investimenti sono agevolabili esclusivamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> – avviati in data successiva al 22.1.2022 (data di entrata in vigore del DM 18.11.2021 n. 461); – ultimati entro il termine per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

	<p>I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.</p> <p>Maggiorazioni</p> <p>Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità sopra indicato, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto un aumento del contributo di 1.000,00 euro per ogni veicolo ad alimentazione diesel radiato per rottamazione.</p> <p>I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 22.1.2022.</p> <p>I contributi sono invece maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.</p> <p>Limite massimo</p> <p>In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 700.000,00 euro per singola impresa.</p>
10.3	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Sono previsti i seguenti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – primo periodo, dall'1.7.2022 al 16.8.2022; – secondo periodo, dal 15.3.2023 al 28.4.2023; – terzo periodo, dall'1.12.2023 al 15.1.2024; – quarto periodo, dal 26.8.2024 all'11.10.2024; – quinto periodo, dal 5.5.2025 al 20.6.2025; – sesto periodo, dal 12.1.2026 al 20.2.2026. <p>All'interno di ciascun periodo, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di accesso all'incentivo, anche riferita a più investimenti, fermo restando l'importo massimo ammissibile per singola impresa.</p> <p>Modalità di presentazione</p> <p>Le domande devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al soggetto gestore dell'agevolazione, società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti spa; – esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it; – compilando il modello informatico di tipo "pdf editabile" disponibile all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita e allegando la prevista documentazione. <p>Termini di presentazione</p> <p>La presentazione delle domande deve essere effettuata nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.7.2022 ed entro le ore 16.00 del 16.8.2022; – secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 15.3.2023 ed entro le ore 16.00 del 28.4.2023; – terzo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.12.2023 ed entro le ore 16.00 del 15.1.2024; – quarto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 26.8.2024 ed entro le ore 16.00 dell'11.10.2024; – quinto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 5.5.2025 ed entro le ore 16.00 del 20.6.2025; – sesto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 12.1.2026 ed entro le ore 16.00 del 20.2.2026.

	Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite PEC.
10.4	<p>PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INVESTIMENTO</p> <p>I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione devono rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, utilizzando l'apposita piattaforma informatica del soggetto gestore.</p> <p>L'attività di rendicontazione deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.9.2022 ed entro le ore 16.00 dell'1.7.2023; – secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 15.5.2023 ed entro le ore 16.00 del 30.12.2023; – terzo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.2.2024 ed entro le ore 16.00 del 15.7.2024; – quarto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 28.10.2024 ed entro le ore 16.00 dell'11.4.2025; – quinto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 7.7.2025 ed entro le ore 16.00 del 19.12.2025; – sesto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 9.3.2026 ed entro le ore 16.00 del 28.8.2026. <p>Le domande rendicontate saranno poi oggetto di verifica, ai fini dell'erogazione dei contributi spettanti.</p>
11	<p>INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Con D.M. 12.4.2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano nazionale Transizione 4.0, di cui al precedente D.M. 10.2.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 78 del 2.4.2022).</p>
11.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro Imprese; – essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; – non essere già in difficoltà al 31.12.2019, secondo il regolamento comunitario n. 651 del 17.6.2014; la condizione in esame non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato il punto precedente e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; – trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro Imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; – essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi; – aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico; – non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

	<p>Soggetti esclusi</p> <p>Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. d), del D.Lgs. 231/2001; – i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda; – che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; – nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al DLgs. 159/2011; – che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
<p>11.2</p>	<p>INVESTIMENTI AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo di tecnologie in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente, in particolare i programmi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare; – miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa. <p>I programmi di investimento devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere finalizzati allo svolgimento di attività manifatturiere e di servizi alle imprese, salvo le previste esclusioni; – essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva; – rispettare le previste soglie (minime e massime) di importo delle spese ammissibili; – prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
<p>11.3</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei suddetti programmi di investimento, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p>Spese escluse</p> <p>Non sono ammesse le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; – connesse a commesse interne; – relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; – per acquisto o locazione di terreni e fabbricati; – di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere; – per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, salve le previste eccezioni; – relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma; – imputabili a imposte e tasse; – inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata

	<p>dal programma;</p> <ul style="list-style-type: none"> – correlate all'acquisto di mezzi targati; – ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
11.4	<p>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</p> <p>Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie (da un minimo del 25% a un massimo del 60%).</p>
11.5	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0" del sito <i>web</i> del Soggetto gestore (www.invitalia.it); – utilizzando gli schemi disponibili sul suddetto sito e allegando la prevista documentazione; – dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18.5.2022. <p>Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria; l'esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello informatico per la presentazione delle domande.</p>
12	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO E ZES - NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE</p> <p>Con provvedimento n. 107620 del 6.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (ZES) secondo il nuovo quadro normativo, introducendo la possibilità di indicare gli investimenti effettuati nel 2022.</p> <p>La nuova versione del modello potrà essere utilizzata, in sostituzione della precedente, dal 7.6.2022.</p>
12.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO</p> <p>Alla luce delle modifiche apportate dalla L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con riferimento al Molise, il credito d'imposta è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per i beni acquisiti entro il 31.12.2021, al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese; – per i beni acquisiti nel 2022, al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese e al 25% per le grandi imprese.
12.2	<p>CREDITO D'IMPOSTA ZES</p> <p>Possono essere indicati anche gli investimenti 2022 ai fini del credito d'imposta ZES.</p>
12.3	<p>CREDITO D'IMPOSTA SISMA DEL CENTRO ITALIA</p> <p>Dal 7.6.2022 non sarà più consentito l'utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti al 2021.</p>
13	<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE - TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE</p> <p>Con avviso del Ministero del Turismo n. 4986 del 8.4.2022, relativo al contributo a fondo perduto e al credito d'imposta per le imprese turistico-alberghiere di cui all'art. 1 del D.L. 152/2021, sono stati indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – modalità e tempistiche per la trasmissione della documentazione richiesta per il riconoscimento delle agevolazioni e di quella da allegare alle successive richieste di erogazione del contributo e di fruizione del credito d'imposta; – modalità di rendicontazione;

	<ul style="list-style-type: none"> – criteri di riparto delle risorse. <p>In particolare, l'avviso precisa che, a pena di decadenza dalle agevolazioni, la suindicata documentazione deve essere trasmessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utilizzando la piattaforma on line di Invitalia (www.invitalia.it); – nei termini e con le modalità indicate nel relativo allegato; – dotata di firma digitale del legale rappresentante dell'impresa.
14	CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONE SPORTIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	Con comunicato del 11.4.2022, il Dipartimento per lo sport ha annunciato che è operativa la piattaforma <i>on line</i> per l'invio delle domande con riferimento al credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell'anno 2021 (art. 81 del D.L. 104/2020 e art. 10 del D.L. 73/2021).
14.1	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 2021 Le domande relative al 2021 devono essere presentate entro il 5.6.2022. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
14.2	DOMANDE PER IL 2022 La procedura di richiesta in merito alla proroga del riconoscimento del credito d'imposta per il primo trimestre 2022 (art. 9, comma 1, del D.L. 4/2022) sarà avviata al termine di quella prevista per il 2021.
15	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARGO BIKE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	Con D.M. 9.3.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 98 del 28.4.2022), sono state emanate le disposizioni attuative del credito d'imposta per l'acquisto di <i>cargo bike</i> e <i>cargo bike</i> a pedalata assistita, di cui all'art. 1, comma 698, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).
15.1	SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare del credito d'imposta in esame: <ul style="list-style-type: none"> – microimprese e piccole imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6.5.2003; – che effettuano trasporto merci urbano "di ultimo miglio", da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.
15.2	VEICOLI AGEVOLABILI Sono agevolabili le <i>cargo bike</i> e le <i>cargo bike</i> a pedalata assistita: <ul style="list-style-type: none"> – conformi alle previsioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada); – adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci; – aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a: 250 kg nel caso di veicolo isolato; 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio; – con un volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a: 200 dm³, nel caso di uno o più vani di carico chiusi o a cassone; 25 dm², nel caso di una o più superfici di carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate; – equipaggiate con uno o più vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili, per l'effettuazione di trasporto merci urbano "di ultimo miglio".
15.3	AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2021 e documentate per l'acquisto di <i>cargo bike</i> e <i>cargo bike</i> a pedalata assistita: <ul style="list-style-type: none"> – fino a un importo massimo annuale di 2.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria; – nel limite delle risorse stanziato, pari a 2 milioni di euro; – nel rispetto dei regolamenti comunitari sugli aiuti "de minimis".

	<p>Attestazione di sostenimento delle spese</p> <p>L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – presidente del collegio sindacale; – ovvero revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o albo dei periti commerciali o quello dei consulenti del lavoro; – ovvero responsabile del centro di assistenza fiscale. <p>Divieto di cumulo</p> <p>L'incentivo non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.</p>
15.4	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in esame, le imprese interessate devono presentare un'apposita istanza al Ministero della Transizione ecologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul relativo sito Internet (www.mite.gov.it); – allegando la prevista documentazione; – entro il 30.6.2022. <p>Il Ministero della Transizione ecologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riconosce il credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili; – comunica al beneficiario l'ammontare del credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
14.5	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/91:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a decorrere dalla data comunicata dal Ministero della Transizione ecologica; – presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
16	<p>COMPENSI CORRISPOSTI DA ENTI SPORTIVI - INQUADRAMENTO FISCALE - CHIARIMENTI</p> <p>Con risposte a interpello n. 189 del 12.4.2022 e n. 190 del 13.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'applicabilità dell'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR ai compensi corrisposti da enti sportivi dilettantistici in alcune casistiche specifiche.</p>
16.1	<p>INQUADRAMENTO COME REDDITI DIVERSI</p> <p>L'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR inquadra tra i redditi diversi, sempre che non sussista vincolo di subordinazione e sia assente il carattere di professionalità della prestazione, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, tra gli altri, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.</p> <p>Tali emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro (art. 69, comma 2, del TUIR).</p>
16.2	<p>PRESTAZIONI RESE DA CUSTODI, GIARDINIERI E ADDETTI ALLE PULIZIE</p> <p>Con risposta a interpello n. 189 del 12.4.2022, è stato chiarito che le prestazioni rese da custodi, giardinieri e addetti alle pulizie del palazzetto dello sport gestito da una associazione sportiva dilettantistica (ASD), riconosciuta dal CONI e affiliata ad una Federazione sportiva, non sono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'ente, risultando piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.</p>

	Questo esclude che i compensi erogati possano essere qualificati in capo al percettore come redditi diversi.
16.3	<p>PRESTAZIONI RESE DA COLLABORATORI SPORTIVI</p> <p>Con risposta a interpello n. 190 del 13.4.2022, è stata riconosciuta l'applicabilità degli artt. 67 e 69 del TUIR alle somme corrisposte da una società sportiva dilettantistica (SSD), affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) e regolarmente iscritta al Registro tenuto dal CONI, ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, a condizione che le mansioni svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione di appartenenza.</p> <p>A parere dell'istante tale trattamento fiscale non pare influenzato dal possesso di titoli, diplomi e qualifiche sportive in capo al collaboratore in quanto sarebbe sufficiente che le mansioni siano svolte nell'esercizio diretto di attività sportive. Sul punto, tuttavia, l'Agenzia non si è espressa in quanto la verifica di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla Federazione sportiva per lo svolgimento delle mansioni, in termini di caratteristiche soggettive, attiene ad aspetti che non possono essere valutati nell'ambito dell'istituto dell'interpello.</p>
17	<p>CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E CHIUSURA DELLA PARTITA IVA</p> <p>Con risposta a interpello n. 218 del 26.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di consentire la cessazione dell'attività e la chiusura della partita IVA, i compensi fatturati prima dell'effettivo incasso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo dell'ultimo anno di attività professionale, senza attendere la relativa manifestazione finanziaria.</p>
17.1	<p>DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PENDENTI</p> <p>Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, prima di chiudere la partita IVA, il professionista che intenda cessare l'attività deve provvedere alla definizione dei rapporti giuridici pendenti (circolare n. 11 del 16.2.2007, par. 7.1). In presenza di crediti professionali ancora da riscuotere alla data di cessazione dell'attività, il lavoratore autonomo può alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – attendere fino all'incasso del credito e solo dopo chiudere la partita IVA, così da poter emettere fattura e dichiarare i redditi nell'anno d'imposta in cui si è realizzato l'incasso in applicazione del principio di cassa; – chiudere la partita IVA prima dell'incasso del credito avendo cura di emettere fattura ed assolvere la relativa IVA (risoluzione n. 232 del 20.8.2009). <p>In tale ultima ipotesi, secondo quanto sembrerebbe emergere dalla risposta n. 218/2022, i compensi che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA sono imputati tra i redditi relativi all'ultimo anno di attività professionale.</p>
17.2	<p>CASO OGGETTO DI INTERPELLO</p> <p>Il caso oggetto di interpello riguarda un avvocato che, a seguito del trasferimento all'estero, ha provveduto alla chiusura della partita IVA a fine 2021. Nel 2022 gli viene comunicato il deposito di un decreto di liquidazione dei compensi relativo ad una prestazione professionale.</p> <p>Atteso che l'istante non ha provveduto ad imputare all'ultimo anno di attività i crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall'esercizio della professione, l'Agenzia ritiene impropria la chiusura della partita IVA in quanto realizzata prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse. Conseguentemente, il professionista è tenuto a riattivare la propria posizione fiscale e, al momento dell'effettivo incasso dei singoli crediti, emettere fattura e dichiarare i compensi come reddito professionale nel modello REDDITI PF.</p>

18	SERVIZI DI MENSA AZIENDALE - PAGAMENTO IN CONTANTI E MEDIANTE BUONI PASTO - REGIME IVA
	Con risposta a interpello n. 231 del 28.4.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi al trattamento, ai fini IVA, dei servizi di mensa aziendale, nel caso in cui il pagamento avvenga in parte per contanti e in parte mediante utilizzo di buoni pasto (cosiddetto “ <i>ticket restaurant</i> ”).
18.1	<p>ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE</p> <p>In base a quanto previsto dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR 633/72, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali sono soggette ad aliquota del 4%. L’agevolazione permane anche nell’ipotesi in cui tali prestazioni siano eseguite in forza di contratti “<i>aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa, sempreché siano commesse da datori di lavoro</i>” (art. 75, comma 3, della L. 413/91). Tuttavia, qualora il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia reso a mezzo dei buoni pasto, nel rapporto fra la società che gestisce la mensa e la società emittente si rende applicabile l’aliquota IVA del 10% (n. 121 della tabella A, parte III, del DPR 633/72). In virtù di quanto sopra indicato, nel caso in cui il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti (o con moneta elettronica) e in parte con <i>ticket restaurant</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sulla quota pagata in contanti o con moneta elettronica si applica l’aliquota IVA del 4%, che va scorporata dal prezzo; – sulla parte pagata con buoni pasto si applica l’aliquota IVA del 10%, determinando la base imponibile mediante applicazione delle percentuali di scorporo di cui all’art. 27, comma 4, del DPR 633/72.
18.2	<p>CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI E LIQUIDAZIONE DELL’IVA</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 10.5.2019, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica i corrispettivi percepiti per la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali.</p> <p>Le somme che il soggetto che gestisce la mensa percepisce dalla società che ha emesso i buoni pasto devono, invece, essere documentate mediante fattura elettronica.</p> <p>Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta, l’Amministrazione finanziaria segnala che è necessario annotare separatamente, nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72, le somme rimosse in contanti o con mezzi di pagamento equivalenti, la cui imposta è divenuta esigibile e quelle non ancora rimosse, la cui imposta diverrà esigibile nel momento in cui verrà emessa la fattura con applicazione dell’IVA del 10%.</p>
19	NOTA DI VARIAZIONE IVA - CONSECUZIONE TRA PROCEDURE CONCORSUALI - CONVERSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO
	Con risposta a interpello n. 216 del 26.4.2022, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la conversione di una procedura di amministrazione straordinaria, aperta prima del 26.5.2021 (<i>ante</i> D.L. 73/2021), in successivo fallimento (dichiarato <i>post</i> D.L. 73/2021) non determina l’avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente, pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 26 del DPR 633/72 vigente all’epoca di apertura della prima procedura e la nota di variazione IVA potrà essere emessa a decorrere dalla definitività del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, nell’ipotesi di esito infruttuoso della stessa.
19.1	<p>NOTA DI VARIAZIONE POST DL 73/2021 E CONSECUZIONE TRA PROCEDURE</p> <p>L’art. 18 del D.L. 73/2021 (cosiddetto DL “Sostegni-<i>bis</i>”), convertito nella L. 106/2021, ha modificato l’art. 26 del DPR 633/72, riconoscendo, per le procedure avviate dal 26.5.2021, la possibilità di operare la variazione IVA dal momento in cui il debitore resta assoggettato alla procedura (senza attenderne la chiusura e l’infruttuosità): tale momento coincide, ai sensi del comma 10-<i>bis</i> del suddetto art. 26, con la data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero, tra le altre, con la data “<i>del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi</i>”.</p> <p>Appare incerta l’individuazione del momento in cui operare la variazione nell’ipotesi di</p>

	<p>consecuzione tra procedure e in particolare quando l'originaria procedura, aperta <i>ante</i> D.L. 73/2021, venga convertita, dopo il 26.5.2021, in una nuova procedura soggetta alla disciplina di cui al D.L. 73/2021.</p> <p>Con risposta a interpello n. 216 del 26.4.2022, l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto della continuità tra le procedure ha ritenuto operante la disciplina previgente il D.L. 73/2021. Non potrebbe configurarsi, per effetto della conversione, l'avvio di una nuova procedura, pertanto trova applicazione la disciplina vigente al momento di apertura della prima procedura.</p> <p>La soluzione sembra in contrasto con la circolare Assonime n. 10 del 15.3.2022, che, per un'ipotesi di conversione del concordato in fallimento, quest'ultimo aperto <i>post</i> 26.5.2021, propende per applicare la disciplina <i>post</i> D.L. 73/2021.</p>
19.2	<p>CONTINUITÀ TRA PROCEDURE AI FINI DELLA VARIAZIONE IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ritiene superata la posizione espressa nella circolare n. 77 del 17.4.2000, che escludeva la variazione IVA nelle ipotesi di amministrazione straordinaria. L'evoluzione legislativa dell'art. 26 del DPR 633/72 (fino al D.L. 73/2021), infatti, ha esteso l'ambito applicativo della norma anche agli accordi volti al risanamento dell'azienda, consentendone l'applicazione, in via interpretativa, anche all'amministrazione straordinaria (diretta a conservare il patrimonio produttivo dell'impresa anche se insolvente). Con il D.L. 73/2021, infine, è stata espressamente richiamata tale procedura ai fini della variazione IVA.</p> <p>In secondo luogo, guardando al dato normativo sulle procedure concorsuali, emerge che la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento si realizza in sostanziale continuità, pertanto il diritto alla variazione sarà esercitabile alla chiusura della procedura fallimentare, nell'ipotesi di esito infruttuoso della stessa.</p>
20	<p>NOTA DI VARIAZIONE IVA - PROCEDURE CONCORSUALI - OMESSA INSINUAZIONE AL PASSIVO - PRESCRIZIONE DEL CREDITO</p>
	<p>Con risposta a interpello n. 181 del 7.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021, il diritto alla variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, sorge anche nell'ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.</p>
20.1	<p>OMESSA INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE E INFRUTTUEITÀ DELLA PROCEDURA</p> <p>Secondo la risposta a interpello n. 181 del 7.4.2022, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021 (disciplina <i>ante</i> D.L. 73/2021), l'omessa insinuazione al passivo fallimentare della pretesa creditoria non è ostativa all'esercizio della variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, ove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura per mancanza di attivo da liquidare.</p> <p>Tale soluzione recepisce l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE 11.6.2020 causa C-146/19 e supera il precedente orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria (circolare n. 77 del 17.4.2000 e risoluzione n. 195 del 16.5.2008; si veda anche Cassazione n. 1541 del 27.1.2014).</p>
20.2	<p>PRESCRIZIONE DEL CREDITO IMPEDITIVA ALLA VARIAZIONE</p> <p>Il diritto alla variazione è esercitabile alla chiusura della procedura anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito.</p> <p>Il creditore che ometta di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo "antieconomica" la partecipazione al concorso non beneficia, tuttavia, dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 2945, comma 2, Codice Civile, spettante, invece, ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la pretesa creditoria nelle more della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito.</p> <p>Il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente la procedura fallimentare: tale evento, infatti, preclude la sua ammissione al passivo.</p>

	<p>Tale soluzione è conforme alla risposta a interpello n. 102 del 10.3.2022, ove l'Agenzia delle Entrate aveva fornito due rilevanti chiarimenti, osservando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per le procedure aperte prima del 26.5.2021 (<i>ante</i> D.L. 73/2021), non ricorre il requisito dell'infruttuosità della procedura ai fini dell'emissione della nota di variazione IVA quando la pretesa creditoria risulti insoddisfatta non per l'accertata incapacità del patrimonio del debitore, ma per l'intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l'ammissione al passivo del creditore; – la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure "simili" all'estinzione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui all'art. 26, comma 2, del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa, così alterando il rapporto tra le parti, consegue, diversamente dalla risoluzione o dal recesso, all'inerzia ingiustificata del creditore (Corte di Giustizia UE 11.6.2020, causa C-146/19).
21	IMPOSTA DI BOLLO SU COPIE RILASCIATE PER VIA TELEMATICA
	L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 170 del 6.4.2022, ha chiarito il trattamento tributario da riservare alle copie conformi dei documenti contenuti nei fascicoli digitali del processo che vengono trasmesse in formato digitale via PEC o per mezzo di <i>e-mail</i> a chi ne faccia richiesta.
21.1	<p>TRATTAMENTO PER LE COPIE RILASCIATE DALLA PA</p> <p>L'alternativa si pone tra l'applicazione dell'imposta nella misura di 16,00 euro per foglio (art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) e di 16,00 euro in misura forfettaria (art. 4, comma 1-<i>quater</i> della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).</p> <p>La prima norma prevede che l'imposta di bollo sia dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, per gli <i>"atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, [...], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"</i>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, comma 1-<i>quater</i>, della stessa Tariffa, invece, l'imposta di bollo sugli <i>"atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, [...], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"</i> è dovuta <i>"nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento"</i>.</p>
21.2	<p>DOCUMENTI INFORMATICI RILASCIATI PER VIA TELEMATICA</p> <p>Affinché possa applicarsi l'importo forfettario di 16,00 euro è necessario che le copie si qualificano come documenti informatici rilasciati "per via telematica".</p> <p>L'art. 23-<i>bis</i> del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale, CAD) subordina il riconoscimento alle copie del medesimo valore giuridico dell'originale alla conformità della copia alle linee guida adottate in attuazione dell'art. 71 del CAD.</p> <p>Dette linee guida sono dettate dal DPCM 13.11.2014, ove si richiede, tra l'altro, che le copie siano prodotte in formati idonei, che siano in grado di garantire la corrispondenza del contenuto di originale e copia, con attestazione di conformità seguita da sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale autorizzato.</p>
21.3	<p>SOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Se le copie possono qualificarsi come documenti informatici rilasciati per via telematica, secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel DPCM 13.11.2014, si applica l'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.</p> <p>In caso contrario, l'imposta si applica nella misura di 16,00 euro per foglio ex art. 4, comma 1, della Tariffa allegata al DPR 642/72.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che il semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica non può ritenersi un documento informatico conforme al CAD e alle linee guida.</p>

22	SOMME VERSATE IN ATTUAZIONE DI ACCORDI TRANSATTIVI - TRATTAMENTO IVA
	Con risposta a interpello n. 212 del 22.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA di una somma percepita da una società in attuazione di un accordo transattivo, volto a definire una serie di controversie instaurate da tale società per ottenere il risarcimento dei danni da essa subiti.
22.1	CONTENUTO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO Nel caso di specie, la società aveva instaurato le suddette controversie nei confronti di alcuni ex dipendenti, contestando la violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del <i>know-how</i> aziendale. Il successivo accordo di natura transattiva prevedeva, fra l'altro, il pagamento, a carico della controparte, di una somma onnicomprensiva a titolo di risarcimento forfettario dei danni subiti dalla società. Nell'accordo era altresì precisato che tale somma era versata a fronte dell'abbandono di tutte le domande e pretese, espresse o potenziali, relative ai fatti contestati nei confronti degli ex dipendenti.
22.2	RILEVANZA AI FINI IVA L'Agenzia afferma che, per determinare il trattamento IVA della somma in oggetto, occorre in primo luogo stabilirne la "funzione economica", come risultante dalle pattuizioni contenute nell'accordo e, in particolare, verificare se detta somma costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. A tal fine, andrà appurato se tra la somma versata e la prestazione resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, sussista un nesso diretto. Nel caso specifico, secondo l'Amministrazione finanziaria, dall'esame delle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, emerge che la somma posta a carico della controparte costituisce il controvalore dell'impegno assunto dalla società di rinunciare a proseguire il contenzioso. Essendo riscontrabile un nesso sinallagmatico tra l'obbligo di non fare posto a carico dalla società (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla controparte, l'Agenzia ritiene integrato il presupposto oggetto di applicazione dell'IVA ex art. 3, comma 1, del DPR 633/72, per cui la somma in oggetto viene considerata soggetta ad imposta con aliquota ordinaria.
23	VENDITE PRESUNTE VERSO INTERFACCE ELETTRONICHE - CESSIONI AD "ALIQUOTA ZERO" - REQUISITO DELLA COSIDDETTA "ALIQUOTA MEDIA" PER RIMBORSO IVA
	Con risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 205 del 21.4.2022, è stato chiarito che le cessioni di beni che si considerano effettuate verso interfacce elettroniche e che costituiscono operazioni esenti con diritto alla detrazione IVA ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 19, comma 3 lett. d-bis), del DPR 633/72 vanno computate nel calcolo della cosiddetta "aliquota media" ai fini della richiesta di rimborso IVA annuale o trimestrale.
23.1	OPERAZIONI TRAMITE INTERFACCE ELETTRONICHE Ai sensi dell'art. 2-bis del DPR 633/72, le seguenti cessioni di beni facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (o mezzi analoghi) si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'interfaccia: – vendite a distanza <i>intra</i> UE e cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio del medesimo Stato membro, a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE (lett. a); – vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in spedizione di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal luogo di stabilimento del fornitore (lett. b). Per tali operazioni opera, in sostanza, una finzione giuridica per effetto della quale la cessione B2C dal fornitore effettivo al privato acquirente viene scissa, ai fini IVA, in due operazioni distinte:

	<ul style="list-style-type: none"> – una cessione B2B presunta, dal fornitore “indiretto” verso la piattaforma; – una cessione B2C presunta, dalla piattaforma al privato acquirente. <p>Operazioni ad “aliquota zero”</p> <p>Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DPR 633/72, le cessioni che si considerano effettuate verso l’interfaccia elettronica ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1 lett. a), del medesimo decreto sono esenti da IVA ma consentono al “fornitore indiretto” di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti (art. 19, comma 3 lett. d-bis, del DPR 633/72). Le cessioni si annoverano, pertanto, tra le operazioni ad “aliquota zero”.</p>
23.2	<p>REQUISITI PER IL RIMBORSO IVA</p> <p>Richiamando quanto già indicato nella C.M. n. 13 del 5.3.90, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni ad “aliquota zero” per le quali opera la <i>fictio iuris</i> ai sensi dell’art. 2-bis lett. a) del DPR 633/72 devono essere computate tra le operazioni attive per la verifica del requisito della cosiddetta “aliquota media” (applicazione di un’aliquota media relativa alle operazioni attive inferiore a quella applicata sulle operazioni passive) ai fini del rimborso IVA annuale o trimestrale (art. 30, comma 2 lett. a, del DPR 633/72).</p>
23.3	<p>OPERAZIONI DI E-COMMERCE NON COMPRESSE NELLA FICTIO IURIS</p> <p>Il caso esaminato dall’Agenzia riguardava la stabile organizzazione italiana di una società inglese che acquistava beni in Italia per rivenderli, tramite interfacce elettroniche, a privati consumatori italiani o in altri Stati dell’Unione europea. L’Agenzia ha escluso, però, che la fattispecie descritta potesse essere ricondotta tra le cessioni facilitate da <i>marketplace</i> in quanto i beni non erano ceduti da un fornitore non stabilito nell’UE, né risultavano importati da Paesi terzi.</p>
24	<p>LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - REQUISITO DEL CONTROLLO - ELEMENTO TEMPORALE</p>
	<p>Con risposta a interpello n. 241 del 29.4.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione della data a partire dalla quale si considera sussistente il requisito del controllo ai fini dell’adesione alla procedura IVA di gruppo di cui all’art. 73, comma 3, del DPR 633/72.</p>
24.1	<p>CONDIZIONE TEMPORALE PER L’OPZIONE</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 13.12.79 e dell’art. 73, comma 3, del DPR 633/72, possono partecipare alla liquidazione IVA di gruppo le società di capitali e le società di persone le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale dall’ente o società controllante (o da altra società controllata da questi) almeno dall’1.07 dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione.</p> <p>Nel caso specifico, la società istante rappresentava di aver acquisito, nel 2021, il 100% delle quote di altre due società. I relativi atti di trasferimento risultavano depositati al Registro Imprese in data antecedente all’1.7.2021, mentre la data di iscrizione al Registro risultava successiva.</p> <p>L’istante chiedeva perciò a quale delle due date si dovesse fare riferimento per considerare sussistente il requisito del controllo, se a quella del deposito o a quella di iscrizione.</p>
24.2	<p>RILEVANZA DELLA DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>L’Agenzia, richiamando gli artt. 2193 e 2470 del Codice Civile, ha specificato che la data cui occorre fare riferimento per la verifica del requisito del controllo nell’IVA di gruppo è quella dell’iscrizione dell’atto di trasferimento delle quote nel Registro Imprese. Infatti, con l’iscrizione nel Registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l’acquirente è tutelato in caso di cessioni plurime; – l’atto risulta opponibile a terzi. <p>In particolare, poiché l’Amministrazione finanziaria è soggetto terzo rispetto alla società controllante e alle controllate, in assenza di iscrizione dell’atto di trasferimento delle quote di controllo al Registro Imprese, la stessa non sarebbe in grado di conoscere l’esatta identità del soggetto che riveste lo <i>status</i> di socio, informazione necessaria per la verifica dei presupposti per il corretto esercizio dell’opzione per l’IVA di gruppo.</p>

25	LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - CREDITI IVA RIPORTATI DAGLI ANNI PRECEDENTI - OBBLIGHI DI GARANZIA
	Con risposta a interpello n. 191 del 14.4.2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il credito IVA che residua dall'anno 2020, riportato dalla controllante della procedura IVA di gruppo nel rigo VS30 del modello IVA 2022, si applicano le semplificazioni in materia di certificazione dei crediti previste dall'art. 38-bis del DPR 633/72.
25.1	<p>OBBLIGHI DI GARANZIA DEI CREDITI IVA NELLA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO</p> <p>L'art. 6, comma 3, del D.M. 13.12.79, nel definire gli obblighi di certificazione delle eccedenze di credito IVA risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante o delle controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate da altre società controllate o dall'ente o società controllante, fa rinvio all'art. 38-bis, commi 3, 4, 5 e 6, del DPR 633/72.</p> <p>Proprio in virtù di tale rinvio normativo, dunque, come già chiarito con la circolare n. 35 del 27.10.2015, le semplificazioni previste dall'art. 38-bis del DPR 633/72 trovano applicazione anche nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo.</p> <p>Ne deriva che, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate utilizzate per compensare i reciproci debiti IVA non necessitano di garanzia ove sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito e sia allegata alla stessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di cui al comma 3 del citato art. 38-bis.</p>
25.2	<p>CREDITI IVA RIPORTATI DAGLI ANNI PRECEDENTI</p> <p>A parere della società istante, dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del rigo VS30 del modello IVA 2022, potrebbero sorgere dubbi circa la sussistenza dell'obbligo di prestare garanzia in relazione al credito che residua dall'anno precedente e che sarà utilizzato in detrazione o in compensazione dalla controllante negli anni successivi.</p> <p>Con risposta a interpello n. 191/2022, viene dunque precisato che le richiamate semplificazioni (e dunque l'esonero dalla prestazione della garanzia), in presenza delle condizioni di cui all'art. 38-bis del DPR 633/72, operano anche con riferimento al credito evidenziato nel suddetto rigo VS30.</p>
26	PROGRAMMI RESIDENZIALI DI "ABITARE SUPPORTATO" RELATIVI A PORTATORI DI HANDICAP PSICHICI - ESENZIONE IVA
	Con risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 221 del 27.4.2022, sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicabilità del regime di esenzione IVA a determinati servizi resi da una società a portatori di <i>handicap</i> psichici.
26.1	<p>CASO ESAMINATO</p> <p>Il caso esaminato riguarda un'impresa sociale senza scopo di lucro che, attualmente, fornisce assistenza non domiciliare a soggetti con disturbi psichiatrici. Tale società intende avviare delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di "abitare supportato", i quali non prevedono l'assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell'appartamento assegnato all'utente.</p>
26.2	<p>ESENZIONE IVA</p> <p>I servizi descritti possono beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1 n. 21, del DPR 633/72 relativo alle "<i>prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili [...]</i>".</p> <p>Tale fattispecie di esenzione IVA ha carattere oggettivo, in quanto per la sua applicazione rileva solo la riconducibilità dei servizi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del prestatore.</p>